



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000441/09

Roma, 17 novembre 2009

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: contribuzione ENPALS. Non assoggettabilità dei compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – Trasmissione Circolare ENPALS n. 18 del 9 novembre 2009.

Facendo seguito a quanto comunicato nella circolare del 21 luglio 2009 prot. n. 0000179/09 si trasmette, in allegato, copia della Circolare n. 18 del 9 novembre 2009 emanata dall'ENPALS, con la quale si forniscono le opportune indicazioni in ordine alla corretta individuazione dell'ambito delle attività comprese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari

CIRCOLARE N. 18 DEL 9/11/2009

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
- Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c. - Al Sig. Commissario Straordinario
- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Regime contributivo per i compensi ex articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 percepiti da direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi. Precisazioni sull'ambito delle attività comprese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Sommario: *Con la presente circolare, a seguito dell'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 5, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si forniscono le opportune precisazioni in ordine alla corretta individuazione dell'ambito delle attività comprese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.*

Ad integrazione della circolare dell'Ente n. 13 del 7 agosto 2006, a seguito dell'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si evidenzia come la predetta norma abbia fornito un'interpretazione "autentica" della locuzione utilizzata dal legislatore, all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), con l'intento di qualificare le attività i cui compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi. In particolare, ai sensi del citato art. 35, comma 5: *“Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.”*

In proposito, si precisa che - anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, di cui all'art. 67, comma 1, lett. *m*), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica.

Si ricorda, infine, che il CONI è l'organismo abilitato dalla legge alla certificazione della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Gli Uffici dell'Ente avranno cura di adottare le determinazioni e le iniziative conseguenti in relazione agli accertamenti, nonché al contenzioso in sede amministrativa o giudiziale, in corso.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)